

## **REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI**

### **Articolo 1 - Definizione dei prestiti sociali**

1. I depositi in denaro effettuati dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo di rimborso per la Cooperativa sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione e fruizione.
3. Non sono prestiti sociali i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o alla attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.
4. Non sono altresì prestiti sociali i versamenti effettuati dai soci prenotatari o assegnatari di alloggi destinati all'assegnazione in proprietà il cui importo sia destinato ad essere compensato con il valore di assegnazione dovuto dal socio alla Cooperativa.

### **Articolo 2 - Condizioni per il deposito di risparmio presso la Cooperativa**

1. I depositi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere effettuati dai soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
2. La Cooperativa può non accettare il deposito qualora siano stati raggiunti i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni che danno attuazione all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 01.09.1993, n. 385.
3. La Cooperativa restituirà i depositi che, alla chiusura dell'esercizio, eccedano i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per gli interessi maturati nel corso dell'anno precedente e rispetto ai depositi, per i depositi a vista rispetto a quelli vincolati e, per questi ultimi, con priorità per i depositi con vincolo di minore durata.
4. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuate, restando esclusa ogni informazione a terzi.

### **Articolo 3 - Importo massimo dei prestiti sociali**

1. I depositi effettuati da ciascun socio a titolo di prestito sociale non possono complessivamente superare l'importo massimo in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative ai prestiti sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un importo massimo inferiore a quello in vigore ai sensi del comma precedente, disponendone successive modifiche, sia in diminuzione che in aumento, purché entro il limite di cui allo stesso comma; l'importo massimo può essere differenziato per i prestiti ordinari e per quelli vincolati. Qualora l'importo massimo venga diminuito, sui conti che presentino depositi di importo superiore possono essere effettuati solo prelevamenti fino a quando il deposito non sia divenuto di importo inferiore al nuovo limite. L'importo o gli importi massimi in vigore sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa; le variazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione sono portate a conoscenza dei soci intestatari di conti di risparmio cooperativo mediante lettera semplice inviata all'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.

3. I depositi, anche se suddivisi fra più conti, che abbiano raggiunto l'importo massimo in vigore ai sensi dei commi precedenti non possono essere ulteriormente aumentati. Qualora l'accreditamento degli interessi maturati nel corso dell'anno produca il superamento dell'importo massimo di cui al comma 1, gli interessi eccedenti lo stesso importo sono considerati infruttiferi e sono rimborsati al socio. Qualora l'accreditamento degli interessi maturati comporti il superamento del limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione e non anche quello di cui al comma 1, gli interessi sono capitalizzati e quelli eccedenti possono essere prelevati dal socio anche solo in parte; nessun versamento può, tuttavia, essere effettuato fino a quando i prelevamenti non abbiano diminuito le somme complessivamente depositate al di sotto dell'importo massimo in vigore.

#### **Articolo 4 - Apertura dei conti di risparmio cooperativo**

1. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed entro l'importo massimo in vigore ai sensi dell'articolo 3, ciascun socio può richiedere l'apertura di uno o più conti di risparmio cooperativo.

2. I conti di risparmio cooperativo sono nominativi ed intestati al socio che ne ha richiesto l'apertura.

3. I conti di risparmio cooperativo possono essere cointestati con il coniuge, il convivente more uxorio, i figli maggiorenni ed i genitori. I conti possono essere altresì cointestati con altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi con il socio.

4. Per i conti cointestati, il socio intestatario deve dichiarare all'atto dell'apertura del conto se le operazioni di prelevamento possono essere effettuate disgiuntamente da ciascun intestatario o se devono essere effettuate congiuntamente con la presenza di tutti i cointestatari.

5. Il deposito minimo iniziale per l'apertura di ciascun conto di risparmio cooperativo

è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Per l'apertura del conto di risparmio cooperativo, il socio deve consegnare alla Cooperativa il proprio stato di famiglia e certificato di residenza, entrambi rilasciati in data non anteriore a tre mesi, sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma; per i conti cointestati unitamente a figli o genitori non conviventi, devono essere consegnati alla Cooperativa anche lo stato di famiglia ed il certificato di residenza dei figli o dei genitori cointestatari. Per i conti cointestati, tutti gli intestatari del conto devono sottoscrivere il contratto e depositare la propria firma. Il socio intestatario e gli eventuali cointestatari devono essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale.

7. Il socio intestatario è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto.

8. All'atto dell'apertura del conto di risparmio cooperativo viene rilasciato al socio intestatario il relativo libretto di risparmio cooperativo, con la medesima intestazione richiesta per il conto e con il numero progressivo attribuito al conto; il libretto di risparmio cooperativo non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul conto. Al socio intestatario viene, altresì, consegnata copia del contratto sottoscritto e copia del foglio informativo analitico relativo alle condizioni economiche in vigore alla data di apertura del conto.

9. Le successive modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche, esclusi i tassi di interesse e l'importo massimo dei depositi, sono comunicate ai soci intestatari di conti di risparmio cooperativo mediante affissione del nuovo Regolamento e del foglio informativo analitico aggiornato presso la sede della Cooperativa; entrambi i documenti devono riportare in calce alla copertina o alla prima pagina la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate.

## **Articolo 5 - Operazioni sui conti di risparmio cooperativo**

1. I depositi ed i prelevamenti sui conti di risparmio cooperativo devono essere effettuati, dietro presentazione del relativo libretto, presso la sede della Cooperativa e gli altri eventuali sportelli dalla stessa indicati.

2. I depositi possono essere effettuati da qualunque persona, purché munita del libretto di risparmio cooperativo; i depositi possono essere effettuati in contanti o con il versamento di assegni circolari, bancari, postali o vaglia postali; le somme versate con assegni e vaglia sono separatamente riportate sul libretto e sono disponibili e fruttifere a partire dal giorno successivo a quello dell'incasso da parte della

Cooperativa.

3. I prelevamenti devono essere effettuati dal socio intestatario e dagli eventuali cointestatari, se è stata richiesta la cointestazione a firme disgiunte, con la presentazione del libretto di risparmio cooperativo; per i conti cointestati a firme congiunte, i prelevamenti devono essere effettuati con la presenza di tutti i cointestatari.

4. Per i conti intestati al socio o cointestati a firme disgiunte, il socio intestatario può delegare, di volta in volta, una persona non intestataria ad effettuare singole operazioni di prelevamento. Per ciascuna persona delegabile ad operare, il socio intestatario deve preventivamente presentare apposita richiesta sul modulo predisposto dalla Cooperativa, accompagnata, se la persona non è appartenente al proprio nucleo familiare e convivente, dal relativo certificato di residenza; qualora la delega non sia presentata di persona dal socio intestatario del conto, la sua sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio. La persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e deve depositare la propria firma. La delega può essere revocata con comunicazione scritta del socio intestatario, inviata o consegnata alla Cooperativa e si estingue automaticamente con il decesso dello stesso socio, con effetto dalla data in cui tale decesso sia noto alla Cooperativa.

5. Per i conti vincolati per un determinato periodo di tempo, le operazioni di prelevamento possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 6.

6. Il socio intestatario del conto che sia anche prenotatario o assegnatario e che comunque usufruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa, può autorizzare la medesima a prelevare dal conto gli importi di cui sia debitore per i corrispettivi dovuti.

7. Tutte le operazioni effettuate su ciascun conto di risparmio cooperativo sono annotate dalla Cooperativa sul relativo libretto di risparmio cooperativo e sono accompagnate dalla firma del dipendente incaricato; in caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal libretto di risparmio cooperativo e la corrispondente scheda della Cooperativa, fanno fede le scritture contabili di quest'ultima. Gli interessi maturati al termine dell'anno solare e le relative ritenute fiscali sono annotati sul libretto in occasione della prima operazione effettuata dal socio intestatario o dai cointestatari a partire dal 16 gennaio dell'anno successivo.

8. Il libretto di risparmio cooperativo esaurito è ritirato dalla Cooperativa e sostituito con un nuovo libretto, con il medesimo numero ed intestazione; sul nuovo libretto è riprodotto il saldo del conto risultante dal libretto esaurito.

9. Il socio intestatario e gli eventuali cointestatari non possono riportare sul libretto

alcuna iscrizione o annotazione.

10. Qualora il dipendente incaricato riscontri differenze fra i movimenti annotati sul libretto di risparmio cooperativo e quelli risultanti dalle scritture della Cooperativa, il libretto verrà ritirato e sostituito con un nuovo libretto, nel quale saranno annotati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno. Per la sostituzione del libretto deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

11. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto di risparmio cooperativo, il socio intestatario deve farne immediata denuncia scritta alla Cooperativa, che provvederà al blocco del conto corrispondente, rifiutando ogni ulteriore operazione. A seguito della denuncia, la Cooperativa provvederà alla attribuzione al conto di risparmio cooperativo di un nuovo numero, annullando il precedente ed all'emissione di un nuovo libretto, nel quale saranno annotati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno. Per i conti cointestati, la denuncia deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari. Per la emissione del nuovo libretto, dovrà essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora il libretto oggetto della denuncia venga successivamente presentato alla Cooperativa, sarà ritirato, annullato e conservato agli atti della Cooperativa. All'atto della consegna del duplicato, il socio intestatario rilascia alla Cooperativa una dichiarazione scritta con la quale riconosce che il documento smarrito non ha più alcun valore e che la medesima Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali cointestatari del libretto.

## **Articolo 6 - Disponibilità delle somme depositate**

1. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi di tempo predeterminati.

2. Ai prestiti sociali ordinari corrispondono conti di risparmio cooperativo i cui depositi, se effettuati in contanti, possono essere prelevati dal giorno successivo a quello del deposito; i depositi effettuati in assegni possono essere prelevati dal giorno successivo a quello dell'incasso da parte della Cooperativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione definisce ed aggiorna periodicamente il limite di importo per i prelievi che possono essere effettuati giornalmente dai conti di risparmio cooperativo senza preavviso, sia per contanti che mediante assegno

bancario emesso dalla Cooperativa, nonché la durata del preavviso per il prelevamento di importi superiori a detto limite. Per i conti di risparmio cooperativo vincolati, ai prelevamenti in contanti effettuati nei termini di cui ai commi 4 e 5 si applica un limite pari al doppio di quello in vigore per i conti senza preavviso e nessun limite per i prelevamenti mediante assegno; i prelevamenti in contanti non possono, in ogni caso, superare l'importo stabilito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 03.05.1991, n° 143, convertito nella legge 05.07.1991, n° 197 e successive modificazioni, che dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a € 10.329,14= (euro diecimilatrecentoventinove/14); il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati (assegno circolare, bancario o postale).

4. Ai prestiti sociali vincolati corrispondono conti di risparmio cooperativo i cui depositi possono essere prelevati dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa, con le modalità indicate al comma precedente; il vincolo, riportato sul conto e sul libretto, può variare da sei mesi a cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza per un periodo anche diverso da quello del vincolo precedente. Alla scadenza del vincolo, qualora il socio intestatario non comunichi alla Cooperativa, prima della stessa scadenza o nei quindici giorni immediatamente successivi, per iscritto o presentando l'apposito modulo, la propria intenzione di trasformare il prestito vincolato in prestito ordinario, il vincolo si rinnoverà automaticamente per ulteriori sei mesi. In caso di rinnovo del vincolo per l'intero importo del prestito, per il nuovo periodo verrà applicato il tasso di interesse in vigore per la classe di durata corrispondente alla somma del nuovo vincolo e dei vincoli precedenti.

5. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati possono essere prelevati dal socio intestatario dal 16 gennaio al 15 febbraio dell'anno successivo. Trascorso tale termine, assumono lo stesso vincolo del capitale.

6. I conti vincolati non possono essere aperti per importi inferiori all'importo minimo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

7. Prima della scadenza del vincolo, i soci intestatari di conti vincolati possono richiedere in una o più volte e con un preavviso di dieci giorni lavorativi, che una parte delle somme depositate, complessivamente non superiore ad un terzo delle stesse, venga trasferita in un conto non vincolato, con la medesima intestazione. Sulle somme trasferite al conto non vincolato verrà applicato l'interesse in vigore per i prestiti ordinari con decorrenza dal 1° gennaio precedente a quello del trasferimento.

8. Il trasferimento delle somme di cui al comma precedente può essere differito, con

delibera del Consiglio di Amministrazione, fino a 60 giorni dalla data della richiesta, qualora le richieste di svincolo anticipato siano complessivamente di importo tale da poter recare pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività della Cooperativa. Di tale differimento il Consiglio di Amministrazione deve dare comunicazione all'Assemblea, illustrandone le motivazioni, nella relazione sulla gestione, presentata a corredo del bilancio relativo all'esercizio in corso.

9. I soci intestatari di conti vincolati possono presentare al Consiglio di Amministrazione una richiesta motivata di trasformazione del conto vincolato in conto ordinario; il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga, valutate le motivazioni della richiesta e la possibilità di aderire alla stessa in relazione alla natura e caratteristiche degli impieghi per i quali i prestiti vincolati sono utilizzati, di poter concedere l'autorizzazione alla trasformazione, stabilisce la data dell'operazione, differendola, tenuto conto delle necessità e condizioni finanziarie della Cooperativa, per un periodo di tempo proporzionale alla durata residua del vincolo e, comunque, non superiore a sei mesi dalla presentazione della richiesta. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate e comunicate al socio intestatario entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

10. Ai conti vincolati trasformati in conti ordinari si applica, con decorrenza dalla data di inizio del vincolo in corso, il tasso in vigore per i conti vincolati a sei mesi, purché il tempo trascorso da tale data sia superiore al vincolo minimo; in caso contrario, si applica il tasso in vigore per i conti di risparmio cooperativo senza preavviso.

## **Articolo 7 - Interessi sulle somme depositate**

1. I prestiti sociali ordinari e vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l'interesse calcolato al tasso in vigore al momento dell'apertura del conto o, con la relativa decorrenza, a quello diverso successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I tassi in vigore, stabiliti in misura differenziata in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa.

2. Qualora i depositi complessivamente effettuati dallo stesso socio o le disponibilità residue sui conti di risparmio cooperativo dal medesimo aperti siano inferiori all'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, gli stessi conti divengono infruttiferi per il periodo di tempo durante il quale tale valore minimo non sia superato.

3. Per il calcolo degli interessi maturati, ai depositi in contanti viene attribuita la valuta

del giorno del deposito; ai depositi in assegni e vaglia, la valuta del giorno successivo a quello del loro incasso da parte della Cooperativa; ai prelevamenti la valuta del giorno di esecuzione dell'operazione; ai prelevamenti della Cooperativa per corrispettivi dovuti dai soci intestatari, il giorno di scadenza del debito. Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile e sono accreditati sul conto con la valuta del 1° gennaio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono, ovvero con la valuta del giorno di chiusura del conto per i depositi estinti.

4. Per i conti vincolati, i tassi in vigore alla data della loro apertura e del rinnovo del vincolo restano invariati fino alla scadenza dello stesso; alla scadenza del vincolo, in caso di rinnovo vengono applicati i tassi in vigore in relazione alla durata del nuovo vincolo, ovvero, per i rinnovi totali, alla durata corrispondente alla somma del nuovo vincolo e dei vincoli precedenti.

5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto di risparmio cooperativo sono riprodotti nel contratto sottoscritto dal socio intestatario e dagli eventuali cointestatari.

6. Le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai tassi di interesse applicati ai prestiti sociali e le relative decorrenze sono comunicate ai soci intestatari dei conti di risparmio cooperativo mediante lettera semplice inviata all'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.

7. Qualora le modifiche deliberate riducano i tassi precedentemente in vigore, il socio intestatario di un conto di risparmio cooperativo ha diritto di recedere dal contratto, senza preavviso e senza penalità, richiedendo per iscritto o recandosi presso la Cooperativa, la chiusura del conto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. I conti per i quali venga presentata, nel termine indicato al comma precedente, la richiesta di chiusura, sono estinti calcolando gli interessi maturati fino alla data di ricevimento o presentazione della richiesta di estinzione, al tasso in vigore prima della delibera di variazione approvata dal Consiglio di Amministrazione; l'importo comprensivo del capitale e degli interessi maturati, viene portato a credito del socio interessato, che lo potrà ritirare a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricevimento o presentazione della richiesta di estinzione; sull'importo portato a credito del socio non maturano ulteriori interessi.

## **Articolo 8 - Documentazione delle operazioni eseguite sui conti**

1. La Cooperativa invia a ciascun socio intestatario di conti di risparmio cooperativo, per lettera semplice, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'elenco delle operazioni effettuate sul conto nel corso dell'anno precedente, ivi compresi gli

interessi maturati e le ritenute effettuate sugli stessi. Il socio intestatario può richiedere per iscritto alla Cooperativa che la comunicazione non gli sia inviata, impegnandosi a ritirarla direttamente presso gli uffici della stessa.

2. La comunicazione annuale non è inviata ai soci i cui conti di risparmio cooperativo presentino, complessivamente, una giacenza inferiore al limite minimo previsto dall'articolo 7, comma 2 e per i conti di risparmio cooperativo sui quali non sia stata effettuata alcuna operazione nel corso dell'anno, non considerandosi operazione l'accredito degli interessi.

3. Il socio intestatario di un conto di risparmio cooperativo ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicato nel foglio analitico illustrativo delle condizioni economiche in vigore, informazioni sulle singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; le informazioni richieste devono essere fornite, per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

#### **Articolo 9 - Fogli informativi analitici**

1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente esposti in un foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato al socio all'atto dell'apertura dei conti di risparmio cooperativo.

2. I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del Codice Civile.

#### **Articolo 10 - Estinzione del conto di risparmio cooperativo**

1. Il socio intestatario può richiedere in qualunque momento, per iscritto o presentando l'apposito modulo, l'estinzione del conto di risparmio cooperativo senza preavviso ad esso intestato; l'estinzione dei conti vincolati può essere richiesta solo dopo la scadenza del vincolo ed entro il termine stabilito al precedente articolo 6, comma 4, per la trasformazione del prestito vincolato in prestito ordinario.

2. Alla comunicazione o al modulo di richiesta deve essere allegato il libretto relativo al conto di risparmio cooperativo, che viene ritirato dalla Cooperativa.

3. Le somme depositate sul conto e gli interessi maturati fino alla data di ricevimento o presentazione della richiesta di estinzione, ovvero, per i conti vincolati, fino alla scadenza del vincolo, sono portate a credito del socio e possono essere ritirate, unitamente alla comunicazione dell'elenco delle operazioni effettuate sul conto nell'anno in corso, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla stessa data. Sul

credito del socio non maturano ulteriori interessi.

#### **Articolo 11 - Recesso o decesso del socio intestatario di conti di risparmio cooperativo**

1. In caso di recesso o esclusione dalla Cooperativa del socio che sia intestatario di conti di risparmio cooperativo, le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso o esclusione e vengono portate a credito del socio con gli interessi maturati fino a tale data. Sul credito del socio non maturano ulteriori interessi.

2. Sui crediti del socio di cui al comma precedente la Cooperativa può rivalersi per debiti nei confronti della Cooperativa stessa del socio receduto o espulso.

3. Il socio receduto o espulso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito risultanti da prestiti ordinari, al netto degli eventuali debiti di cui al comma precedente, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di recesso o esclusione.

4. Qualora i crediti di cui al comma precedente riguardino, in tutto od in parte, prestiti vincolati, per l'importo ad essi corrispondente il Consiglio di Amministrazione stabilirà la data a decorrere dalla quale lo stesso potrà essere ritirato, differendola rispetto alla data del recesso o esclusione fino ad un massimo di 12 mesi o fino alla minore durata residua del vincolo, ovvero, se differenti, dei singoli vincoli.

5. Se il conto di risparmio cooperativo è cointestato a più soci ed il recesso o l'esclusione riguarda solo uno di essi, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alla frazione dei depositi calcolata dividendo in parti uguali l'importo complessivo degli stessi, salvo che gli intestatari comunichino alla Cooperativa, con dichiarazione sottoscritta dai medesimi intestatari, una diversa attribuzione dello stesso importo.

6. In caso di decesso del socio intestatario di conti di risparmio cooperativo, gli eventuali cointestatori ed i familiari conviventi devono darne immediata comunicazione alla Cooperativa; alle somme depositate sui conti intestati al socio deceduto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di eredità e di diritto di famiglia.

#### **Articolo 12 - Foro competente**

1. Ogni controversia fra la Cooperativa ed i soci riguardante i prestiti disciplinati dal presente Regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Mantova.

\*\*\*\*\*

## INDICE

Articolo 1      Definizione dei prestiti sociali      Pagina 1

Articolo 2	Condizioni per il deposito di risparmio presso la Cooperativa	Pagina 1
Articolo 3	Importo massimo dei prestiti sociali	Pagina 1
Articolo 4	Apertura dei conti di risparmio cooperativo	Pagina 2
Articolo 5	Operazioni sui conti di risparmio cooperativo	Pagina 3
Articolo 6	Disponibilità delle somme depositate	Pagina 5
Articolo 7	Interessi sulle somme depositate	Pagina 7
Articolo 8	Documentazione delle operazioni eseguite sui conti	Pagina 9
Articolo 9	Fogli informativi analitici	Pagina 9
Articolo 10	Estinzione del conto di risparmio cooperativo	Pagina 9
Articolo 11	Recesso o decesso del socio intestatario di conti di risparmio cooperativo	Pagina 10
Articolo 12	Foro competente	Pagina 11